

Sent. n. 197/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79927 del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 09.03.2023 dalla Sig.ra XX
(omissis), nata il omissis a omissis, ivi
residente alla Via omissis, rappresentata e difesa, giusta
procura agli atti, dall'Avv. Daniela Poccia
(danielapoccia@ordineavvocatiroma.org) presso la quale è
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Viadana n. 2.

Contro

INPS, in persona del rappresentante legale p.t., e, per competenza
specificata, INPS – Direzione Provinciale Roma Eur, in persona del
rappresentante legale p.t., con sede in Roma, a Largo Josemaria
Escriva De Balaguer n. 11.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica dell'11 aprile 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Daniela Poccia,
per la ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro il provvedimento
di rigetto della domanda di pensione di reversibilità del proprio

padre, Dott. YY, deceduto in data omissis.

Nel ricorso viene rappresentato che:

- la ricorrente è stata immatricolata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma per il corso di laurea triennale in lingue e civiltà orientali nell'anno accademico 2018/2019, conseguendo la laurea il 14.07.2022;
- già nel mese di luglio del 2021 la stessa prendeva contatti con la relatrice per la discussione della tesi di laurea che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di marzo 2022;
- in considerazione del periodo pandemico, con legge 18 febbraio 2022 n. 11, veniva disposto il prolungamento dell'anno accademico 2020/2021 fino alla data del 15 giugno 2022;
- al momento del decesso del proprio padre, la giovane studentessa non era fuori corso, studiava regolarmente e viveva con la propria madre, già coniuge divorziata del de cuius, il quale, in virtù della sentenza di divorzio contribuiva al mantenimento della prole con il versamento di un assegno di mantenimento, partecipando alle spese straordinarie di studio e di salute e con la disponibilità dell'abitazione già coniugale di sua esclusiva proprietà;
- la ricorrente non ha alcuna fonte di reddito ed è a totale carico della madre a far data dalla morte del padre;
- per questo motivo in data 15.02.2022, presentava all'INPS regolare domanda per l'ottenimento pro-quota della pensione di reversibilità del padre;
- in data 06.02.2023, l'INPS comunicava il rigetto della domanda "per assenza di diritto in quanto fuori corso a.a. 2020/2021".

La ricorrente sostiene di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per avere diritto alla quota di pensione di reversibilità.

A questo riguardo, richiama l'art. 22 della legge n. 903/1965 che prevede, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità,

come esclusivi requisiti per i figli superstiti, che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, la frequenza di un corso universitario e il limite di età di 26 anni.

Successivamente, con la circolare n. 185 del 18.11.2015, l'INPS ha precisato che, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, il beneficiario di età compresa tra i 18 e i 26 anni, deve risultare iscritto all'università "in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea".

La ricorrente contesta la portata applicativa e interpretativa di questa circolare, rilevando che alla data della morte del padre la ricorrente era ancora in corso in virtù del prolungamento dell'anno accademico 2020/2021 fino al 15.06.2022 e chiede che le venga riconosciuto il diritto pieno a beneficiare della pensione di reversibilità a far data dal 16.01.2022.

Con memoria depositata in data 17.11.2023, si è costituito l'INPS che ha ribadito la correttezza del proprio operato ribadendo che, ai sensi della sopra richiamata circolare, "i figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi ... hanno diritto alla proroga dell'erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all'ultimo anno accademico del proprio corso legale di studi, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea", circostanza che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata, nonostante il prolungamento dell'anno accademico 2020/2021 fino al 15.06.2022, data entro la quale la studentessa avrebbe dovuto completare il ciclo di studi per mantenere lo status di studente universitario ai fini del diritto alla reversibilità.

A questo riguardo, controparte richiama anche la giurisprudenza di questa Corte, che intende la durata del corso legale universitario riferita alla durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente, concludendo per il

rigetto del ricorso.

L'udienza fissata per il 18.12.2023 veniva rinviata all'udienza odierna dove i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla quota di pensione di reversibilità del padre, in quanto orfana infraventiseienne studentessa universitaria.

Sul punto, occorre richiamare la normativa che disciplina la materia e cioè, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (recante modifica dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218) a norma del quale "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito", la pensione di reversibilità spetta per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

Ciò premesso, nel caso di specie, non essendo in discussione la sussistenza del requisito della vivenza della ricorrente a carico del de cuius, oggetto di contestazione è la corretta interpretazione della richiamata nozione di "durata del corso legale" degli studi universitari, cui è limitata la corresponsione del trattamento in favore del figlio superstite.

La ricorrente ritiene di aver diritto alla pensione di reversibilità in quanto, alla data del decesso del dante causa, risultava ancora iscritta in corso e che la laurea è stata conseguita solo per la differenza di un mese (14.07.2022) rispetto al termine finale eccezionale previsto dal legislatore per il suo corso di laurea (15.06.2022).

L'INPS sostiene che la durata del corso legale di studi non possa che essere individuata oggettivamente ed univocamente facendo riferimento alla propria circolare n. 185 del 18.11.2015 che, in questo caso, subordina il riconoscimento del diritto alla pensione di

reversibilità all'iscrizione in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

In particolare, i figli studenti universitari iscritti all'ultimo anno del corso legale di studi hanno diritto alla proroga dell'erogazione della pensione ai superstiti per le sessioni di esame relative all'ultimo anno accademico del proprio corso legale, purché entro le medesime sessioni completino il corso di laurea.

Purtroppo, questo Giudice unico non ravvisa elementi che consentano di discostarsi dal tenore letterale della norma e dall'interpretazione fornita non solo dall'INPS ma anche dalla giurisprudenza costante di questa Corte in base alla quale la durata legale del corso di laurea va intesa come "la durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente".

Nel caso in esame, la ricorrente risulta immatricolata nell'anno accademico 2018/2019, al corso di laurea triennale in lingue e civiltà orientali, alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" che prevedeva come termine l'anno accademico 2020/2021, per il quale, eccezionalmente, il legislatore, con la legge n. 11/2022, aveva disposto il prolungamento fino alla data del 15.06.2022, indicando tale data come ultima sessione utile delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 2020/2021.

Non avendo la ricorrente conseguito la laurea nel suddetto termine, anche se con solo un mese di ritardo, si è dovuta iscrivere al 1° anno fuori corso nell'anno accademico 2021/2022, come risulta documentato dal certificato di laurea depositato, perdendo in questo modo il requisito che la legittimava ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle

spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA